



DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM/5

Tra i comuni di:

CAPRANICA PRENESTINA, CASTEL SAN PIETRO ROMANO, CAVE, GALLICANO NEL LAZIO, GENAZZANO, PALESTRINA, ROCCA DI CAVE, SAN CESAREO, SAN VITO ROMANO, ZAGAROLO - ASL RMG.

CAPITOLATO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO “Servizio Sociale Professionale Distrettuale” Distretto RM 5/5 Comune Capofila San Vito Romano

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato speciale è riferito all'affidamento del Servizio Sociale Professionale Distrettuale da espletare presso i Comuni afferenti al Distretto socio sanitario RM 5/5. Il servizio è rivolto a persone, singole e nuclei familiari. Il servizio garantisce informazioni, consulenze, segretariato sociale all'utenza in ordine a servizi e prestazioni sociali disponibili, con l'attivazione di tutte le risorse sociali e sanitarie esistenti nel territorio, della rete formale ed informale, al fine di garantirne una corretta ed adeguata utilizzazione e presa in carico.

Il servizio in oggetto rientra nell'Allegato IX del Codice degli appalti pubblici e delle concessioni di cui al D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 – CPV: 85312500 - 4 - Servizi sanitari e sociali.

Art. 2- Durata dell'appalto.

L'affidamento del progetto “Servizio Sociale Professionale Distrettuale” ha durata biennale e, qualora alla scadenza del contratto, non fosse possibile procedere al rinnovo oppure esperire in tempo utile le procedure di gara necessarie per la nuova aggiudicazione del servizio, il soggetto aggiudicatario, previa richiesta formulata dal Comune Capofila del Distretto Socio-Sanitario RM 5/5 – mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno un mese prima della scadenza contrattuale, sarà tenuto alla prosecuzione del servizio medesimo in regime di temporanea *prorogatio* per un massimo di mesi 3 allo stesso prezzo e condizioni.

Art.3 - Luogo di prestazione del Servizio

Il Servizio Sociale Professionale Distrettuale deve essere attivato in ogni Comune del Distretto Socio Sanitario RM 5/5 presso i Servizi Sociali Comunali.

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire attraverso la fornitura di professionalità adeguate le prestazioni di cui al presente capitolato da svolgersi sia presso la residenza municipale dei Comuni del Distretto in base all'articolazione di cui al successivo art. 8, sia presso il Comune di San Vito Romano Comune Capofila nell'Accordo di Programma per la gestione dei Piani di Zona del Distretto Socio-Sanitario RM 5/5, sia in tutti gli altri luoghi che la tipologia e la complessità dei progetti distrettuali richiedano la presenza dell'Assistente sociale distrettuale.

L'attività dovrà essere svolta nei locali comunali o all'esterno del territorio comunale per esigenze determinate dal servizio.

La ditta aggiudicataria deve mantenere un contatto con il Responsabile del Servizio Sociale di ogni singolo Comune e con l'Ufficio di Piano al fine di espletare le attività necessarie alla produzione degli atti e della documentazione connessa all'espletamento del servizio.

Art. 4 – Importo stimato dell'appalto

Il valore dell'appalto biennale ammonta ad € **215.954,75** oltre IVA al 5% ed è comprensivo di tutte le attività, interventi e prestazioni previste nel capitolato nonché dal costo della manodopera e costi di gestione.

	COSTO COMPLESSIVO
SPESE PERSONALE (A)	178.475,00
SPESE GENERALI (B)	35.695,00
TOT A+B	214.170,00
ONERI SICUREZZA (C)	1.784,75
TOT A+B+C	215.954,75
IVA AL 5%	10.797,74
TOTALE	226.752,49

Il costo posto a base di gara è comprensivo di ogni altro onere fra cui:

- Costo effettivo del personale in applicazione del CCNL vigente secondo il Liv. degli operatori;
- Costi di gestione
- Spese di coordinamento

La Stazione appaltante non ha elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) , in quanto non vengono ravvisati rischi da interferenze, per le quali non ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il monte ore biennale è di **9.369 ore mediamente lavorate** così come contemplate nella tabella ministeriale per le Cooperative sociali e non è prevista sostituzione del personale in caso di assenza.

Eventuali ritardi nell'inizio delle attività conseguenti alle occorrenti procedure amministrative, non potranno, ad alcun titolo, essere fatti valere dall'aggiudicatario.

Qualora, alla scadenza del contratto, non fosse possibile procedere al rinnovo oppure esperire in tempo utile le procedure di gara necessarie per la nuova aggiudicazione del servizio, il soggetto aggiudicatario, previa richiesta formulata dal Comune di San Vito Romano, in qualità di Capofila per la gestione dei servizi distrettuale RM 5/5, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno un mese prima della scadenza contrattuale, sarà tenuto alla prosecuzione del servizio medesimo in regime di temporanea *prorogatio*, nei limiti di quanto previsto dalla legislazione vigente, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto.

Il pagamento del compenso dovuto per regolare esecuzione del servizio avverrà mensilmente entro 60 giorni dalla presentazione da parte della Società di regolari fatture con la rendicontazione delle ore effettivamente svolte. Non è prevista per il presente appalto la corresponsione di alcuna anticipazione sull'importo contrattuale. Il corrispettivo è fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 5 - Divieto di cessione – Subappalto – Servizi analoghi.

Sono vietate la cessione ed il subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

Art. 6- Modalità di espletamento del Servizio

Le prestazioni dovranno essere rese in stretta integrazione ed in rapporto con i Servizi Sociali territoriali Comunali ed in rapporto alla più complessa organizzazione delle prestazioni socio-sanitarie integrate. Il servizio è monitorato, verificato e valutato dall'Ufficio di Piano. Il Servizio, che si svolgerà presso ogni Comune, nelle sedi dei servizi sociali, dovrà essere organizzato in base all'articolazione di cui al successivo articolo 8 del presente capitolato. Ogni variazione dovrà essere comunicata, per iscritto, al comune di San Vito Romano, capofila del progetto.

L'aggiudicataria è tenuta a designare un referente del progetto reperibile negli orari di ufficio.

La gestione del Servizio Sociale Professionale Distrettuale prevede lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- Rilevare e monitorare il bisogno degli utenti, valutare le risorse che possono essere attivate per soddisfare tali bisogni e riconoscere i fattori socio-ambientali che possono influenzare e soddisfare i percorsi individuati;
- Attuare e gestire la fase di analisi (Assessment) finalizzata alla presa in carico integrata attraverso i progetti distrettuali prendendo parte alle Unità Valutative Distrettuali - UVD (dette anche Equipe Multidisciplinari - EM) e definendo progetti personalizzati ;
- - Monitorare l'andamento dei progetti attraverso reportistica e relazioni sul raggiungimento degli obiettivi.
- Contribuire alla realizzazione del sistema integrato dei servizi socio – sanitari in ambito distrettuale, contribuendo alla costruzione e al rafforzamento della rete locale;
- Collaborare alle attività di servizio sociale dei Comuni;
- Partecipare al Comitato Tecnico ed altre riunioni collegiali previste fra gli operatori del settore;
- Inserimento dei dati nel Sistema Informativo Distrettuale (SID).

Art. 7 – Obiettivi del progetto Servizio Sociale Professionale Distrettuale

La tipologia di utenza è quella prevista nel Piano Sociale di Zona con specifico riferimento a: minori e famiglie, anziani, disabili, persone a rischio di esclusione sociale.

Art. 8 – Personale

Il personale coinvolto in base alle azioni del presente appalto deve essere previsto come segue:

- un minimo di quattro Assistenti Sociali, pari a quelle già in servizio in base agli affidamenti in essere sul Distretto RM 5/5 – livello D2 – CCNL delle Cooperative sociali – dislocati sul territorio tali da garantire il servizio presso i Comuni del distretto secondo la seguente articolazione relativa all'orario settimanale da garantire:

Comuni e ore contrattuali	Totale ore settimanali
Capranica 6 ore/ Castello 6 ore/ Rocca 6 ore	18
Zagarolo 16 ore/ San Cesareo 16 ore	32
Palestrina 16 ore/ Cave 16 ore	32
Genazzano 11 ore/ San Vito 11 ore	22
Galliciano nel Lazio	11
	115

L'articolazione oraria delle modalità dei servizi sociali professionali deve essere concordata tra l'aggiudicataria, l'assistente sociale, il Responsabile del Servizio sociale Comunale e l'Ufficio di Piano.

Le modalità gestionali quali ferie, permessi e assenze del personale di vario genere devono essere comunicate all'Ufficio di Piano, onde evitare disservizi nonché ai Servizi Sociali dei Comuni in cui è attivo il servizio sociale distrettuale.

L'appaltatore secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ha l'obbligo di utilizzare prioritariamente il personale delle cooperative che attualmente espleta il servizio sociale distrettuale presso i Comuni facente parte del Distretto RM 5/5 e che a tal fine si renderà disponibile, per dare adeguata applicazione all'art. 37 Cambi di gestione del CCNL delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo, a fornire l'elenco completo del personale ad oggi impiegato nei servizi oggetto di gara, con specifica indicazione, per ciascun operatore, di:

- CCNL applicato
- tipologia contrattuale (se tempo indeterminato, determinato o altro)
- categoria d'inquadramento
- qualifica posseduta e specifica mansione svolta
- scatti di anzianità maturati
- eventuali trattamenti ad personam
- monte ore settimanale/mensile di attività svolte.

Art. 9 – Polizza Fideiussoria

L'Aggiudicatario, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", sotto forma di cauzione o di fideiussione (con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016) pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale come previsto dall'articolo 103 del Codice degli Appalti. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del presente contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento (10%) la garanzia da costituire viene aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; nel caso in cui il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. L'importo della garanzia definitiva verrà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto. Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 a proposito della garanzia provvisoria. Detta garanzia deve:

- essere presentata in originale, corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo se dovuta;
 - essere costituita mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa bancaria assicurativa;
 - contenere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
 - prevedere l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- Lo svincolo avverrà successivamente alla scadenza prevista dell'appalto, previa verifica della regolare esecuzione del servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L'Ente potrà richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia di cui al presente articolo nei casi in cui essa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Art. 10 Coperture Assicurative

La ditta aggiudicataria sarà responsabile, penalmente e civilmente, per danni di qualsiasi natura causati a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto. E' inoltre responsabile verso l'Amministrazione dei singoli Comuni dei danni, anche morali e d'immagine, che la società stessa possa arrecare al Comune.

La ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà provvedere all'assicurazione dei lavoratori secondo le vigenti disposizioni di legge ed alla stipula di apposita polizza RCO/RCT a copertura dei rischi connessi con le prestazioni del presente capitolato che preveda un massimale minimo (in caso di morte o invalidità permanente) di € 1.000.000,00 per singolo evento.

La polizza dovrà essere presentata all'Amministrazione del Comune Capofila di Distretto - San Vito Romano - prima della stipula del contratto e dovrà essere ritenuta idonea dalla stessa.

L'esistenza della polizza di cui sopra non libera comunque la Società dalle proprie dirette responsabilità a causa ed in dipendenza del servizio appaltato. L'Impresa è direttamente ed unicamente responsabile per qualsiasi tipo di danno a persone e/o cose che potessero derivare dall'esercizio delle attività appaltate, anche se causati dall'operato dei propri dipendenti o del personale volontario utilizzato. L'Impresa, al fine di tenere indenne l'ente aggiudicatario dei danni indicati al comma precedente, dovrà stipulare specifica polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni, che sarà acquisita a corredo del contratto di servizio che sarà stipulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva. La polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti dell'Ente per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio. L'Impresa dichiara, pertanto, espressamente di esonerare l'ente da qualsiasi responsabilità verso il personale impiegato, anche se a titolo volontario, nonché verso i terzi per infortuni e danni a persone e cose, che comunque potessero avvenire in dipendenza dalle attività previste nel presente capitolato. L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo la stessa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. L'ente appaltante è, conseguentemente, esonerato da qualsiasi responsabilità nei casi predetti.

L'aggiudicataria si impegna inoltre a:

- 1) trasmettere trimestralmente all' Ufficio di Piano una relazione scritta in ordine all'andamento generale delle attività realizzate;
- 2) osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio, nonché sul divieto di intermediazione e interposizione delle prestazioni di lavoro, e libera sin d'ora il Comune Capofila da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o ogni altro danno che potesse derivare dall'espletamento gestione del servizio in appalto;
- 3) utilizzare, per l'erogazione del servizio di cui al presente appalto, personale retribuito in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore di riferimento ed assicurato ai fini previdenziali ed assistenziali, nonché in regola con le disposizioni sanitarie vigenti in materia;
- 4) presentare mensilmente al Comune Capofila copia della documentazione relativa ai versamenti dei contributi per il personale impiegato con l'attestazione da cui risulti la presenza degli operatori adibiti al servizio;
- 5) osservare, oltre al presente Capitolato, la normativa in vigore in materia di contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro e ogni altra normativa applicabile al servizio oggetto di appalto;
- 6) osservare le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integrazioni, e comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza;
- 7) osservare le disposizioni in materia di privacy e le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

Art. 11 Corrispettivo

Il pagamento delle prestazioni e dei servizi resi in esecuzione del contratto relativo al presente appalto verrà effettuato dal Comune Capofila entro 30 (trenta giorni) dalla data di ricevimento della fattura in formato elettronico (Legge 244/2007 e s.m.i) a seguito della verifica di conformità del servizio erogato.

Art. 12 Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto di appalto comprese quelle di pubblicizzazione, sono a carico dell'aggiudicataria.

Art. 13 Verifiche e controlli

L'Ufficio di Piano del Distretto RM 5/5 con sede presso il Comune Capofila controlla e coordina gli obiettivi dell'intervento e mantiene i contatti con i referenti dell'aggiudicataria per il monitoraggio del progetto.

Art. 14 Inadempienze e penalità

Nel caso in cui l'aggiudicataria non ottemperasse pienamente agli obblighi previsti dal presente Capitolato Speciale di Appalto ovvero si riscontrassero deficienze nel servizio e la stessa non dovesse intervenire tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere le stesse, il Comune Capofila si rivarrà prioritariamente sul credito maturato dalla stessa a titolo di corrispettivo e nel caso di insufficienza dell'importo di credito, avrà diritto a rivalersi sulla cauzione la quale dovrà essere reintegrata entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta. .

La contestazione della violazione/inadempienza verrà effettuata, entro venti giorni dal momento in cui si ha conoscenza del fatto, tramite fax, lettera raccomandata o PEC.

La società potrà far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita dall'Amministrazione Comunale nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Contemporaneamente alla contestazione dell'addebito, l'Amministrazione Comunale diffiderà la società appaltatrice ad adempiere nei tempi da essa stabiliti.

In esito alla procedura sopraindicata potrà essere applicata dal Comune Capofila in base alla gravità del fatto, una sanzione di euro 250,00 elevabile ad euro 1.000,00 per i casi di maggiore rilevanza, fatto salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'importo della penale applicata sarà detratto dal corrispettivo dovuto alla società appaltatrice sulla fattura del mese successivo o nel caso di insufficienza sarà prelevato sulla cauzione.

Si considerano gravi inadempienze, che comporteranno l'applicazione della sanzione di cui sopra, tra le altre, le seguenti:

- a) assenza di uno o più operatori addetti al servizio;
- b) sospensione del servizio senza autorizzazione dell'Ufficio di Piano, non garantendo la continuità del servizio secondo l'articolazione di cui all'art. 8 del presente capitolato.
- c) mancato rispetto delle prescrizioni del presente capitolato.

Art. 15 Risoluzione del contratto.

Le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi scaturenti dal presente Capitolato Speciale di Appalto che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità del servizio, saranno causa di risoluzione del contratto e il Comune Capofila potrà assumere immediatamente l'esercizio diretto del servizio di cui trattasi ovvero il servizio verrà affidato all'impresa che nella gara in corso verrà individuata come seconda, salvo il risarcimento del danno patito.

Nel caso di mancato adeguamento o di reiterazione degli inadempimenti tali da interrompere il rapporto fiduciario con la Società aggiudicataria, l'Amministrazione Comunale, valutata la gravità dell'inadempienza, in funzione dei particolari scopi cui il servizio è destinato, potrà procedere (ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile) alla risoluzione del contratto con preavviso scritto non inferiore a 15 giorni, incamerando al contempo l'intera cauzione, così come in presenza di violazioni del Codice di Comportamento, approvato con delibera di

Giunta.(a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 e del Piano Nazionale Anticorruzione).

Anche in questo caso la Società aggiudicataria potrà far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita dall'Amministrazione Comunale nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La risoluzione per inadempimento non pregiudica il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

L'Amministrazione Comunale ha, inoltre, la facoltà di rescindere il contratto in ogni tempo con l'obbligo di preavviso di mesi due, se ritiene la Società non idonea a continuare il servizio.

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'aggiudicatario del servizio affidato;
- impossibilità sopravvenuta delle prestazioni, da parte della Società, a seguito di controlli relativi a quanto previsto dalla normativa antimafia;
- perdita, da parte della Società, della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- sostituzione relativa a personale in servizio con altro personale non in possesso dei requisiti espressamente richiesti;
- gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori dell'aggiudicataria;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento di contributi previdenziali ed assicurativi di legge;
- il mancato espletamento del servizio per più di 5 giorni anche non consecutivi.

E' vietata ogni forma di sub-appalto. Ove ciò avvenisse il Comune Capofila procederà all'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva prestata, fatto salvo il risarcimento del danno patito.

Qualora l'aggiudicatario dovesse risolvere il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, dovrà darne comunicazione scritta al Comune Capofila con un anticipo di almeno 90 giorni. In questo caso il Comune Capofila tratterrà l'intero importo della cauzione definitiva prestata, fatta salva l'azione per il maggior danno subito.

Art. 16 Oneri contrattuali

Tutte le imposte, tasse, spese, diritti, nessuno escluso ed eccettuato, presenti e futuri al presente contratto sono a carico della Società aggiudicataria. Sono a carico della Società aggiudicataria tutte le spese comunque connesse alla stipula del contratto.

Le spese contrattuali, per diritti, bolli, registrazioni ecc., sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere versate alla richiesta del Responsabile Amministrativo del Comune Capofila nel termine fissato nella lettera di aggiudicazione, pena la decadenza dell'appalto.

In caso di inadempienza l'aggiudicatario sarà considerato decaduto ed il servizio sarà aggiudicato automaticamente all'offerta immediatamente successiva, fatte salve le eventuali azioni di risarcimento danni nei confronti dell'inadempiente.

Art. 17 Scioperi e/o interruzioni del servizio

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri operatori impiegati le disposizioni di cui alla Legge 12/6/90 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In caso di inadempienze saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste nel presente Capitolato.

In ogni caso l'aggiudicataria non può sospendere il servizio eccedendo irregolarità di controprestazione. Le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per

entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo della aggiudicataria che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesto dal presente Capitolato Speciale di Appalto

Art. 18 - tracciabilità dei flussi finanziari

La Società aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m. i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente capitolato. In particolare, lo stesso dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa.

Tutti i pagamenti in dipendenza del presente appalto devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituirà, ai sensi dell'art. 3, comma 9- bis della legge n. 136/2010 e s. m. i., causa di risoluzione del contratto che sarà stipulato con la società affidataria.

La Società aggiudicataria ha, pertanto, l'obbligo, ai sensi del suddetto art. 3 comma 7, della medesima legge, di comunicare al Comune committente gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo conto corrente dedicato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi, il bonifico bancario o postale dovrà riportare nella causale l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Il Comune committente, nel contratto che stipulerà con la Società aggiudicataria dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale quest'ultima assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Il Comune committente verificherà, in occasione di ogni pagamento alla Società aggiudicataria e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, di tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.19 informativa privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 7 del D. Lgs. N. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso la Stazione Appaltante.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con trattamenti informatici e/o cartacei, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. Gli interessati hanno diritto di accesso e rettifica dei propri dati conferiti.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti saranno raccolti presso l'Ufficio di Piano del Comune di San Vito Romano, in banca dati sia automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura di gara (incluso le finalità amministrativo-contabili) e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'art. 11 del citato D. Lgs. N. 196/2003, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 4 della medesima normativa necessarie al trattamento in questione.

I dati conferiti saranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, comunque mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai sensi e per gli effetti delle relative disposizioni contenute del D. Lgs. N. 196/2003.

Le medesime condizioni di riservatezza e sicurezza saranno garantite, anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello stesso.

I dati oggetto di trattamento non saranno sottoposti ad accesso alcuno tranne che per i casi previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare dall'art. 22 della legge n. 241/1990.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione della procedura.

L'interessato è titolare di diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, per cui, previa richiesta (mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica) rivolta al titolare o al responsabile di trattamento, può:

- conoscere, mediante accesso, l'origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, gli estremi identificativi dei soggetti che li trattano;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni;

23

- opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.

Art. 20. Direttore dell'esecuzione

Il Direttore dell'esecuzione, di cui all'art. 300 del D.P.R. 207/10, verrà indicato in sede di stipula del contratto. Si precisa che, fermo restando l'applicazione delle penali previste per l'esecuzione degli specifici adempimenti di cui al capitolato, l'aggiudicatario sarà tenuto alla fedele esecuzione della proposta progettuale di cui alla componente tecnica della propria offerta – per come sarà valutata dalla Commissione giudicatrice e ferma ed impregiudicata la relativa immodificabilità – in tutte le indicate (e relative) componenti e modalità.

Art. 21 Norme di chiusura

Le prestazioni da effettuarsi in ordine al presente atto non potranno in alcun caso costituire rapporto di impiego né in pubblico né in privato a carattere precario e/o a tempo determinato per essere il presente contratto atto di appalto come già specificato.

La Società aggiudicataria risponderà in proprio e con il legale rappresentante dei danni che dovesse eventualmente arrecare agli assistiti nello svolgimento dei compiti affidati.

Art. 22 - Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'Appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 208 del Codice dei Contratti Pubblici, mediante transazione ai sensi dell'articolo 1965 del Codice Civile.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 23 - Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare è devoluta alla competenza del Foro di Tivoli. È, comunque, fatta salva la devoluzione esclusiva al Giudice Amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'articolo 204 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 24 - Stipulazione del contratto di appalto

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro quarantacinque (45) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento. Il contratto relativo al presente appalto verrà, comunque, stipulato non prima di trenta (30) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa

ART. 25 - Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto

Tutte le imposte, tasse, spese, diritti, nessuno escluso ed eccettuato, presenti e futuri al presente contratto sono a carico della Società aggiudicataria. Sono a carico della Società aggiudicataria tutte le spese comunque connesse alla stipula del contratto. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 26 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'Appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Art. 27- Responsabile del procedimento

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Fabio Cutini – Tel. 069571006 - Fax 069572155 - Email ragioneriasanvitoromano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it.

COMUNE DI SAN VITO ROMANO

CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE" IMPORTO EURO (oltre IVA). CIG

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila.....il giorno del mese di in San Vito Romano (RM), nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me, Segretario Comunale del Comune di San Vito Romano autorizzato per legge a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

1) il Dott. **Fabio Cutini** nato a, che dichiara di intervenire in questo atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Vito Romano con sede in Via Borgo Mario Theodoli, 34 C.F. 02149180586 P.IVA 01032721001, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dei servizi sociali del Comune intestato e dell'ufficio di Piano di Zona del Distretto RM 5/5, , di seguito denominato Comune di San Vito Romano Capofila del Distretto RM G5;

2)- il Dott./Dott.ssa nato/a a il, residente a in Via, in qualità di rappresentante legale e, con sede legale in Cod. Fiscale/P.Iva di seguito denominata

Detti componenti della cui identità personale, io Segretario sono certo, sono stati ammoniti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 delle responsabilità penali e delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci, premesso:

- che con determinazione n. del è stato affidato allail Progetto **Servizio Sociale Professionale Distrettuale**” per l’importo di euro **esclusa Iva al 5%**;

- che ai sensi del vigente piano di prevenzione della corruzione, adottato con Delibera di Giunta comunale n. 13 del 30/01/2014, è stato sottoscritto in data odierna, prima della stipula del presente contratto, il patto di integrità, depositato agli atti dell’Ufficio di piano;

Tutto ciò premesso, le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per quanto non materialmente allegato, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 Oggetto del contratto - Il Comune di San Vito Romano, nella sua qualità di Comune capofila del Distretto socio-sanitario RM 5/5, come sopra rappresentato, con il presente atto, affida il progetto **“Servizio Sociale Professionale Distrettuale”**

ART. 2 Corrispettivo - Il corrispettivo di euro (**oltre Iva**) verrà corrisposto in rate mensili posticipate previa presentazione di apposita fattura. Il pagamento delle prestazioni e dei servizi resi in esecuzione del contratto relativo al presente appalto verrà effettuato dal Comune Capofila entro 30 (trenta giorni) dalla data di ricevimento della fattura in formato elettronico (Legge 244/2007 e s.m.i) a seguito della verifica di conformità del servizio erogato in base alle ore effettuate.

ART. 3 Durata dell’appalto. Il servizio prevede una durata di 24 mesi decorrenti dalla stipula del contratto o dal verbale di consegna del servizio.

ART.4 Polizza fideiussoria - A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto la Cooperativa presenta polizza fideiussoria n., emessa dalla, agenzia di, per l’importo di €, pari al 10% dell’importo dell’appalto.

ART. 5 Obblighi della Cooperativa - La Cooperativa si servirà, nell’esecuzione del servizio, di personale qualificato a contratto. Per tutta la durata del presente contratto la cooperativa è tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:

- 1) relazione trimestrale su modello fornito dall’Ufficio di Piano riguardante l’andamento del servizio;
- 2) Inserimento dei dati nel SID (Sistema Informativo Distrettuale);
- 3) tenere uno stretto contatto operativo con le seguenti figure: coordinatore tecnico dell’ Ufficio di Piano, Responsabile dei servizi sociali del Comune di San Vito Romano, Istruttore amministrativo dell’ Ufficio di Piano;
- 4) rigoroso rispetto del D.Lgs. 196/2003 e indicazione del responsabile del trattamento dei dati nella persona del legale rappresentante;
- 5) manlevare e tenere indenne il Comune di San Vito Romano da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta che potesse essere avanzata nei confronti del Comune a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti di lavoro con il personale impiegato per la realizzazione del progetto ed in relazione al servizio affidato.

ART. 6 Controlli - Il Comune si riserva la più ampia facoltà di controllare la conduzione e l’esecuzione del servizio affidato, senza con ciò assumere responsabilità alcuna, mediante sorveglianza affidata all’Ufficio competente. La Cooperativa indica nella persona del Dott/Dott.ssa..... il responsabile tecnico a cui il Comune potrà, in qualsiasi momento, chiedere notizie sull’andamento del servizio.

ART. 7 Risoluzione - Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa al Comune competere anche per risarcimento danni, il Comune si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva ex art. 1456 Codice Civile, previa diffida, anche per una sola delle seguenti cause: a) mancato inizio del servizio nei tempi stabiliti dal presente contratto; b) la non esecuzione del servizio, senza giustificato motivo; c) irregolarità ripetute nel tempo ; d) violazione dell’obbligo di manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi

azione, pretesa, richiesta di terzi ai sensi dell'art. 5; e) irregolarità riscontrate nello svolgimento del servizio che abbiano arrecato o siano suscettibili di arrecare danno o pregiudizio al Comune; f) mancato rispetto del CCNL; La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di giorni 15 (quindici) senza che la Cooperativa abbia nulla a pretendere al di fuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione. La risoluzione del contratto è espressa ed automatica in coincidenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011.

Art. 8 – Obbligo di rispetto del codice di comportamento e la normativa anticorruzione. - La Cooperativa è tenuta a rispettare gli obblighi, in quanto compatibili, derivanti dal codice ai sensi del D.p.rt. 62/2013 e dal relativo Codice adottato dall'Ente, di cui si rilascia copia.

La società dichiara ai sensi del dpr 445/2000 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto del comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio. In caso di accertata violazione e/o falsa dichiarazione il contratto si risolve di diritto con risarcimento del danno.

ART. 9 Spese - Tutte le spese relative al presente contratto, diritti di segreteria e imposta di registro, sono ad esclusivo carico della società.. Ai fini della registrazione, il presente contratto è sottoposto al regime di cui all'art. 27 bis del D.P.R. 1972 n. 642, introdotto dall'art. 90 della L. 289/2002, per cui è esente dall'imposta di bollo e ai sensi dell'art. 38 del DPR 634/1972 e dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986, la stessa, essendo soggetta ad IVA, richiede la registrazione in misura fissa. Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, le imposte saranno versate con modalità telematica, mediante il modello unico informatico, utilizzando il software unimod e la trasmissione avverrà attraverso la piattaforma Sister.

ART.10 Responsabilità - Ogni responsabilità diretta o indiretta sia nei confronti dei terzi che dello stesso Comune, comunque inerente l'esecuzione del servizio, sarà a carico della Cooperativa sociale che dovrà sollevare il Comune stesso da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi. A tale scopo è stata prodotta la polizza di responsabilità civile (RCT) n. emessa dalla con massimale per ogni sinistro pari ad euro

ART. 11 Adempimenti in materia di tracciabilità. - Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010, le parti assumono l'obbligo della tracciabilità finanziaria per cui tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e precisamente sul conto dedicato e acceso presso la banca di credito cooperativo di, filiale di n..... Sul predetto conto sono autorizzati ad operare il legale rappresentante Il contratto è risolto qualora il Comune abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3.

ART. 12 Domicilio - A tutti gli effetti del presente contratto, la società elegge domicilio presso la propria sede legale in..... . Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate mediante pec:

ART. 13 Controversie - Per ogni eventuale controversia relativa all'esecuzione del presente contratto, all'interpretazione delle norme in esso contenute, che non si possa risolvere in modo bonario, previo apposito tentativo di componimento, è stabilita la competenza dello sportello comunale di mediazione, qualora già istituito o, in caso contrario, del foro di Tivoli.

ART. 14 Rinvio - Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto è fatto rinvio agli atti nello stesso richiamati, al capitolato, ai progetti messi a bando, alla Legge 328/2000, al D. Lgs. 50/2016, alle norme del codice civile e alle altre leggi vigenti in materia, anche se non espressamente ivi richiamate.

Art. 15 Trattamento dei dati personali - Il Comune informa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che "titolare" del trattamento è il Comune di San Vito

Romano. E' stata omessa la lettura degli atti citati nel presente contratto, per espressa volontà delle parti contraenti, le quali hanno dichiarato di aver preso cognizione degli atti stessi e degli atti richiamati. Del che richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, redatto in modalità elettronica su supporto informatico non modificabile. E' stata omessa la lettura degli atti citati per espressa volontà delle parti contraenti le quali hanno dichiarato di aver preso cognizione degli atti stessi. Il presente contratto consta di (.....) facciate a video e ---- (---) righe della presente facciata escluse le firme. I componenti sottoscrivono il presente contratto mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me verificata e la sottoscritta chiude il file con l'apposizione della propria firma digitale e marcatura temporale.

Il Rappresentante del Comune: Dott.

Il Rappresentante della Cooperativa: Dott/Dott.ssa.....

Il Segretario Comunale: Dott.ssa.....